

Bari, 20 maggio 2010

Prot. n. 20/2010

a Preg.mi Dirigenti Scolastici

Province di Bari e Bari-Andria-Trani

p.c. Preg.mo

Dott. Giovanni Lacoppola

Dirigente Resp. Ufficio Scolastico Provinciale

**BARI**

**Oggetto:** Tempestiva richiesta di deroghe al numero di posti per le attività di sostegno per gli alunni disabili per l'anno scolastico 2010-2011: nota informativa.

Pregiatissimo Dirigente,

in relazione alla necessità di assicurare alle ns. famiglie la dovuta attenzione ai bisogni formativi dei propri figli ed agevolare il percorso scolastico prevenendo azioni di autotutela che possano sfociare in contenziosi civili ed amministrativi, intendiamo con la presente portare all'attenzione di tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Bari gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore sull'integrazione scolastica anche alla luce delle recenti pronunce della Corte Costituzionale.

### Premessa

La Corte Costituzionale con la Sentenza n° 80 depositata il 26/02/2010 e pubblicata in G.U. serie speciale n° 9 del 3 marzo 2010 ha dichiarato **incostituzionali** i commi 413 e 414 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008 n° 244/07.

Come è noto il **comma 413** aveva fissato un **teito massimo al numero degli insegnanti di sostegno** da nominare in organico di fatto intorno a circa 91.000 unità, secondo un **rapporto medio nazionale di 1 posto ogni 2 alunni** certificati con disabilità.

Il **comma 414**, nel mantenere fermo il principio dell'integrazione scolastica e dell'assegnazione di ore di sostegno secondo il criterio delle *"effettive esigenze rilevate"*, **vietava però la possibilità di deroghe al rapporto medio nazionale di 1 a 2**, precedentemente consentito dalla normativa sull'organico di fatto.

La Sentenza afferma che queste due norme sono **contrarie all'art. 3 della Costituzione** in quanto trattano in modo eguale gli alunni con disabilità lieve e grave, mentre quelli con disabilità più grave debbono logicamente avere più risorse.

Inoltre la Corte ritiene **"irragionevole"** il **divieto di deroghe** nel momento in cui ribadisce il principio del **rispetto delle "effettive esigenze"**.

È da tener presente che **le Sentenze della Corte Costituzionale**, a differenza delle sentenze della Magistratura Ordinaria, **hanno forza di Legge e valgono su tutto il territorio nazionale**.

## Richiesta in deroga

Predetta pronuncia, pertanto, consente ai dirigenti scolastici di procedere alla tempestiva richiesta di deroghe al numero di posti per le attività di sostegno per gli alunni disabili (con certificazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92), che nell'anno scolastico 2010 - 2011 frequenteranno le scuole del territorio nazionale.

E' ns. intento evidenziare che la richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale deve necessariamente essere accompagnata da un progetto, redatto da tutto il Consiglio di classe (GLHO), comprendente sia le ragioni della deroga, sia gli obiettivi didattici che in una classe con numero ridotto di alunni e/o maggior numero di ore di sostegno si intendono perseguire, sia le metodologie didattiche e gli strumenti di verifica da realizzare.

Il progetto suddetto va necessariamente determinato nel corso di una riunione di **GLH operativo**, appositamente convocato, in vista della formulazione delle richieste in organico di fatto, e cioè **non oltre maggio**, al massimo entro i primi di giugno p.v. in vista delle scadenze di presentazione delle richieste di deroghe da parte dei dirigenti generalmente previste, negli anni precedenti nel mese di luglio. Ci si permette di ricordare, inoltre, che successivamente alla data del 31 luglio p.v., le richieste di deroga potranno essere inoltrate dai singoli dirigenti scolastici ma solo "... .esclusivamente a seguito di inderogabili esigenze, determinatesi successivamente alla data del 31 luglio".

Ai fini della presentazione della richiesta di deroghe si chiede che lo stesso GLHO verbalizzi lo stato di gravità risultante dalla certificazione e dalla Diagnosi Funzionale e quantifichi la richiesta di ore sia di sostegno e, eventualmente, di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

Si chiede inoltre di favorire quanto più possibile la presa in carico della persona con disabilità da parte dei docenti curricolari, per i quali il POF (Piano dell'Offerta Formativa) della scuola può prevedere dei corsi di aggiornamento in servizio.

### Formulazione del PEI

Si fa inoltre notare che rimane sempre valida la Nota Ministeriale prot. n° 4798 del 2005 circa l'**obbligo di programmazione definitiva a inizio d'anno** del PEI, precedentemente predisposto per le richieste entro maggio, **da parte di tutti i docenti** della classe (GLHO), facendo eventualmente intervenire anche esperti interni ed esterni alla scuola sulle specifiche problematiche didattiche.

Si chiede, inoltre, il rispetto dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09 sul **numero massimo di 20 o 22 alunni nelle classi** frequentate da alunni con disabilità, specialmente se in situazione di gravità, come sottolineato nella C.M. n° 37/10. Ciò al fine della richiesta, **sempre entro il corrente mese di maggio**, da parte dei Dirigenti Scolastici di **sdoppiamento** di tali classi, se superaffollate .

Certi di aver contribuito a fare chiarezza sul tema dell'integrazione scolastica nell'ottica di una sempre maggiore sinergia tra le istituzioni scolastiche, le famiglie e le associazioni che le rappresentano e ne tutelano i diritti, siamo disponibili ad eventuali incontri congiunti presso la scuola da Lei diretta al fine di facilitare un corretto e proficuo avvio del nuovo anno scolastico.

Cordiali saluti

Il Presidente

Gino Guicciardini